

**Verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di distribuzione di energia elettrica in materia di perequazione delle perdite di rete: oggetto e modalità di effettuazione**

**1. Oggetto e ambito delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive avranno a oggetto, con riferimento all'anno 2015, i dati trasmessi alla Cassa ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica, e i relativi presupposti e criteri di determinazione tra i quali si richiamano:

- schemi di rete, individuazione dei punti di connessione fisici o virtuali con la RTN e con le altre reti di trasmissione e distribuzione gestite da operatori diversi o facenti capo a macro aree differenti, evidenziando i fenomeni di inversione del flusso;
- le quantità di energia immesse nella rete di distribuzione di cui al comma 24.2 del TIV, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d).
- le quantità di energia prelevate dalla rete di distribuzione di cui al comma 24.3 del TIV, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d).

**2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, preferibilmente su supporto informatico, di tutti gli elementi documentali e informativi ritenuti dal Nucleo ispettivo utili o necessari a raggiungere gli obiettivi della verifica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche:

- schemi completi e semplificati delle reti di distribuzione con idonei riferimenti geografici;
- documentazione disponibile relativamente all'aggregazione dei dati di misura operata da Terna;
- contratti con gli utenti del dispacciamento e con l'Acquirente Unico e relativi documenti di fatturazione sintetici ed estesi;
- contratti di fornitura dell'energia utilizzata per usi propri della distribuzione e relativi documenti di fatturazione;
- profili di prelievo utilizzati per il *load profiling* e profili di prelievo residui eventualmente utilizzati (art. 7 del TIS).